



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 170 del 09/05/2019

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo quadro fra ISPRO e la Federazione Misericordie per la promozione, l'istituzione e lo sviluppo di attività di comune interesse.		
Struttura Proponente	Dipartimento Amministrativo	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Domenichini Umberto
	Estensore	Domenichini Umberto
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice	Anno Bilancio

Eseguita a norma di Legge dal 24/05/2019

Pubblicata a norma di Legge il 09 MAG, 2019

Inviata al Collegio Sindacale il 09 MAG, 2019

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la delibera aziendale n. 150/2018 di presa atto della delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- gli artt. 11, 19 e 47, comma 5, punto c) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- il DPCM 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- la DGRT 24 marzo 2004, n. 493, Livelli essenziali di Assistenza – Indirizzi alla Aziende Sanitarie sulle modalità di partecipazione alla spesa;

Richiamati:

- l'art. 14, comma 7 del D.Lgs. n. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- l'art. 17 della LRT n. 40/05 e ss.mm.ii. che stabilisce che "i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale ed il servizio sanitario medesimo, ad eccezione di quanto disposto dalla presente legge in materia di sistema sanitario di emergenza urgenza, sono regolati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti.
Le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale concorrono, nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione delle finalità del servizio sanitario regionale e alle attività di assistenza sociale";

Premesso che:

- le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- il rapporto con le organizzazioni di volontariato e tutela assume un ruolo fondamentale per gli Enti e le aziende che pongono tra i loro obiettivi la valorizzazione, promozione e sviluppo delle forme di partecipazione come previsto dalla normativa in materia;
- i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale ed il servizio sanitario medesimo sono regolati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti;

Considerato che:

- o l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO):
 - è ente del Servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi della LR n. 74/2017 e s.m.i.;
 - la sua finalità consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico;
- o Federazione Misericordie:
 - è l'organismo rappresentativo delle Misericordie toscane che fanno parte della Confederazione nazionale.

- Fanno parte oltre 400 sedi operative, 300 mila iscritti, 60 mila dei quali impegnati attivamente in attività di volontariato, e rappresentano il più antico e grande movimento di volontariato della regione.
- ha finalità di promozione e coordinamento, attraverso rapporti con le Istituzioni Regionali (Regione Toscana), per attività che le singole Misericordie operano sul territorio per servizi di emergenza medica, trasporti sanitari, donazione di sangue ed organi, onoranze funebri, servizi sociali e di assistenza per disabili, anziani e portatori di handicap, sportelli antiusura, protezione civile, prevenzione sanitaria e sociale. E' parte integrata del SSR.

Preso atto che:

- la Federazione Misericordie ha esigenza di intraprendere percorsi di prevenzione ed educazione alla salute direttamente o tramite le proprie consociate al fine di adempiere ai propri scopi istituzionali e in collaborazione con soggetti pubblici preposti a tale scopo;
- il Coordinatore ed il Presidente della Federazione Misericordie hanno contattato per le vie brevi la Direzione Aziendale di ISPRO manifestando l'interesse della Federazione nella definizione di un rapporto di reciproca collaborazione per la promozione, l'istituzione e lo sviluppo di attività di comune interesse, mediante l'impiego di risorse, strutture e mezzi in rispettiva dotazione, al fine di consentire sinergie tali da garantire standard qualitativi di eccellenza per l'utenza;

Dato atto del parere favorevole della Direzione Aziendale, reso per le vie brevi, alla proposta di collaborazione della Federazione Misericordie;

Considerato che:

- ISPRO per il perseguimento dei propri fini istituzionali necessita di avvalersi del supporto delle associazioni di volontariato, in particolare per la realizzazione del progetto "Insieme per lo Screening" concernente il carcinoma colon-rettale nel territorio della ex-Asl 10 e per il supporto alle attività di prevenzione secondaria per il carcinoma mammario reso mediante l'impiego di unità mobili;
- l'Istituto per la realizzazione dei suoi fini istituzionali può stipulare, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati ed in particolare con le associazioni di volontariato;

Ritenuto opportuno stipulare una convenzione tra ISPRO e la Federazione Misericordie per disciplinare il rapporto di collaborazione fra i due enti;

Dato atto che le Parti, a seguito dei colloqui intercorsi, hanno raggiunto un'intesa che si è formalizzata nella bozza di accordo quadro, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, così da disciplinare in via generale i rapporti di reciproca collaborazione, rinviando a successivi accordi attuativi la definizione delle modalità attuative dell'accordo;

Dato atto ancora che:

- le finalità e gli obiettivi dell'accordo quadro sono perseguiti attraverso le seguenti azioni:
 - a. avvio di percorsi gratuiti di informazione e diffusione di dati e conoscenze rivolte all'utenza, favorendo la sensibilizzazione ai temi del presente Accordo, attraverso percorsi di approfondimento sulla prevenzione primaria (alimentazione, attività fisica, fumo, stili di vita);
 - b. attività formative gratuite rivolte agli operatori della Federazione di Misericordia, connesse alle esigenze previste dal presente Accordo rispetto alla raccolta informazioni delle situazioni di bisogno;
 - c. Progetto "insieme per lo screening" concernente il programma di screening per il carcinoma colon-rettale nel territorio della ex-Asl 10;
 - d. supporto alle attività di prevenzione secondaria per il carcinoma mammario, mediante mammografia bilaterale, in donne di età compresa tra 45 e 74 anni, sulle unità mobili;

- e. collaborazione nell'ambito della prevenzione secondaria dei tumori cutanei ed in particolare dei melanomi;
 - f. collaborazione nelle attività pilota concernenti la prevenzione secondaria del tumore del polmone.
- le collaborazioni di cui ai punti c., d., e., f. saranno regolamentati da successivi e separati atti, anche al fine della protezione dei dati e degli eventuali rimborsi spesa corrisposti da ISPRO per i costi sostenuti da Federazione di Misericordie o loro associate per lo svolgimento delle attività facenti parte dell'accordo.
- l' Accordo ha validità per la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo di anno in anno per i successivi 8 anni, previa richiesta ed accettazione delle Parti;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare, autorizzandone la stipula, lo schema di accordo quadro fra ISPRO e la Federazione Misericordie per la promozione, l'istituzione e lo sviluppo di attività di comune interesse, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rinviare la definizione delle specifiche modalità attuative a successivi accordi attuativi, per disciplinare la durata e la natura dell'attività e delle prestazioni tecniche e scientifiche e le risorse umane e strumentali impiegate;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)

**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.S. Risorse Umane ed Affari Generali

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria

Coordinamento di Area Tecnico Sanitario

Elenco degli Allegati

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FRA L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO) E LA FEDERAZIONE MISERICORDIE PER LA PROMOZIONE, L'ISTITUZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE.

Pag. 5

09 MAG. 2019

**ACCORDO
TRA
ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA
E
FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA**

TRA

ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA
(di seguito denominato ISPRO o Istituto) – C.F. e P.IVA 05092070480, rappresentato dal Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, domiciliato per la carica in Via Cosimo il Vecchio, n° 2 – Firenze

E

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA,
rappresentata dal Dott. Alberto Corsinovi, con sede legale in Firenze (FI), Via dello Steccuto 38/40, C.F. 94177610485 (di seguito denominata Federazione Misericordie)

PREMESSO CHE

- le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- il rapporto con le organizzazioni di volontariato e tutela assume un ruolo fondamentale per gli Enti e le aziende che pongono tra i loro obiettivi la valorizzazione, promozione e sviluppo delle forme di partecipazione come previsto dalla normativa in materia;
- i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale ed il servizio sanitario medesimo sono regolati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti;

CONSIDERATO CHE

- l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO):
 - è ente del Servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi della LR n. 74/2017 e s.m.i.;
 - la sua finalità consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico;
 - nell'ambito dei principi indicati nella Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., esercita, tra le altre, le seguenti attività istituzionali:
 - a) la valutazione e la sorveglianza epidemiologica relativa agli aspetti di stile di vita, le esposizioni ambientali e occupazionali e gli aspetti socio-economici collegati, la promozione e realizzazione di progetti di intervento nel campo della prevenzione in ambito oncologico, sia nella popolazione generale, sia in sottogruppi a rischio specifico;
 - b) l'organizzazione, l'esecuzione ed il monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening istituzionali, promuovendo la centralizzazione delle stesse;
 - c) la prevenzione terziaria, con specifico riferimento al controllo dopo terapia ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici, anche attraverso modelli innovativi di sinergia con il volontariato;
 - d) le attività ambulatoriali, di laboratorio diagnostiche e specialistiche;

- e) l'attività di informazione per il malato oncologico ed i suoi familiari sui servizi di diagnosi e cura e sulle strutture della rete oncologica regionale;
 - f) il supporto psicologico, anche attraverso modelli operativi di presa in carico e di consulenza psicologica a distanza, per il malato ed il nucleo familiare, in collaborazione con i servizi di psiconcologia delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale;
 - g) la gestione del registro toscano tumori, del registro di mortalità regionale, nonché delle mappe di rischio oncogeno e del centro operativo regionale (COR) per i tumori professionali;
 - h) il supporto scientifico, metodologico ed operativo per la programmazione, conduzione ed analisi delle sperimentazioni cliniche e degli studi osservazionali promossi nell'ambito della rete oncologica;
 - i) la promozione, attuazione, diffusione e valorizzazione dell'attività di ricerca e di innovazione in ambito oncologico;
 - l) l'attività di aggiornamento professionale nell'ambito della prevenzione oncologica per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e nazionale;
 - m) il coordinamento operativo e il supporto tecnico amministrativo della rete oncologica;
 - n) l'esercizio delle funzioni di governo clinico in ambito oncologico con particolare riferimento alla definizione ed al monitoraggio delle raccomandazioni cliniche, dei percorsi diagnostici e terapeutici oncologici in raccordo con la direzione regionale competente e con l'Organismo toscano per il governo clinico di cui all'articolo 49 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
- Federazione Misericordie:
- è l'organismo rappresentativo delle Misericordie toscane che fanno parte della Confederazione nazionale.
 - Fanno parte oltre 400 sedi operative, 300 mila iscritti, 60 mila dei quali impegnati attivamente in attività di volontariato, e rappresentano il più antico e grande movimento di volontariato della regione.
 - ha finalità di promozione e coordinamento, attraverso rapporti con le Istituzioni Regionali (Regione Toscana), per attività che le singole Misericordie operano sul territorio per servizi di emergenza medica, trasporti sanitari, donazione di sangue ed organi, onoranze funebri, servizi sociali e di assistenza per disabili, anziani e portatori di handicap, sportelli antiusura, protezione civile, prevenzione sanitaria e sociale. E' parte integrata del SSR.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- l'Istituto, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stipulare, sulla base della normativa vigente, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati;

PRESO ATTO

- dell'esigenza della Federazione Misericordie di intraprendere percorsi di prevenzione ed educazione alla salute direttamente o tramite le proprie consociate al fine di adempiere ai propri scopi Istituzionali e in collaborazione con soggetti pubblici preposti a tale scopo.

VISTI

- gli articoli 11, 19 e 47, comma 5 punto c) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale;
- il DPCM 12 gennaio 2017 Livelli essenziali di assistenza, in base al quale gli screening oncologici (mammella, cervice e colon retto) costituiscono un Livello Essenziale di Assistenza (LEA), che ogni Regione deve garantire alle persone aventi diritto;
- la D.G.R.T. 24 marzo 2004, n. 493 Livelli essenziali di assistenza – Indirizzi alle Aziende

Sanitarie sulle modalità di partecipazione alla spesa;

TUTTO CIO' PREMESSO E VALUTATO SI CONVIENE

Art. 1 – Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo ha la finalità di definire i rapporti di reciproca collaborazione tra i due Enti sottoscrittori per la promozione, l'istituzione e lo sviluppo di attività di comune interesse nel settore della sanità pubblica, mediante l'impiego delle risorse, delle strutture e dei mezzi in rispettiva dotazione da individuare con successivi accordi, al fine di consentire sinergie tali da garantire standard qualitativi di eccellenza per l'utenza.

2. Per attuare le diverse forme di collaborazione saranno stipulati specifici accordi attuativi, per disciplinare in ogni singolo settore la durata e la natura delle attività e delle prestazioni tecniche e scientifiche e le risorse umane e strumentali impiegate, anche attraverso la configurazione di gruppi di lavoro congiunti.

3. Il presente Accordo di reciproca collaborazione definisce modalità organizzative e procedurali per assicurare ed implementare le attività di prevenzione primaria e le attività di prevenzione secondaria oncologica erogate come LEA.

4. Obiettivi dell'Accordo sono:

- l'avvio di percorsi di attuazione e di implementazione dei contenuti del presente Accordo, con particolare attenzione allo scambio di esperienze dei diversi attori che operano nell'ambito delle attività di prevenzione oncologica primaria e secondaria;

- l'adozione di nuovi strumenti ed il potenziamento degli esistenti, al fine di sviluppare una conoscenza integrata e il coordinamento delle azioni tra le risorse messe a disposizione dagli enti firmatari ed eventualmente altre risorse che si rendano disponibili (finanziamenti europei, statali, regionali ecc.), al fine di ottimizzarne l'utilizzo.

5. Allo scopo di organizzare un razionale percorso assistenziale, si ritiene necessario fornire e concordare indicazioni operative per tutti i soggetti coinvolti nella presa in carico, definendo quali attori coinvolti nel percorso gli operatori di ISPRO e quelli della Misericordia. I ricordati soggetti concorreranno alla progettazione ed alla realizzazione dei contenuti dell'Accordo.

Articolo 3 – Azioni

1. Le finalità e gli obiettivi del presente Accordo sono perseguiti in particolare attraverso le seguenti azioni:

a) avvio di percorsi gratuiti di informazione e diffusione di dati e conoscenze rivolte all'utenza, favorendo la sensibilizzazione ai temi del presente Accordo, attraverso percorsi di approfondimento sulla prevenzione primaria (alimentazione, attività fisica, fumo, stili di vita);

b) attività formative gratuite rivolte agli operatori della Federazione di Misericordia, connesse alle esigenze previste dal presente Accordo rispetto alla raccolta informazioni delle situazioni di bisogno;

c) Progetto "insieme per lo screening" concernente il programma di screening per il carcinoma colon-rettale nel territorio della ex-Asl 10;

d) supporto alle attività di prevenzione secondaria per il carcinoma mammario, mediante mammografia bilaterale, in donne di età compresa tra 45 e 74 anni, sulle unità mobili;

e) collaborazione nell'ambito della prevenzione secondaria dei tumori cutanei ed in particolare dei melanomi;

f) collaborazione nelle attività pilota concernenti la prevenzione secondaria del tumore del polmone.

2. Le collaborazioni di cui ai punti c), d), e), f) del precedente comma, saranno regolamentati da successivi e separati atti, anche al fine della protezione dei dati e degli eventuali rimborsi spesa

corrisposti da ISPRO per i costi sostenuti da Federazione di Misericordie o loro associate per lo svolgimento delle attività facenti parte dell'accordo.

2. Inoltre la Federazione di Misericordia e ISPRO promuoveranno percorsi e programmi di approfondimento e riflessione comuni, al fine di condividere dati, informazioni e metodologie, nonché attività sperimentali, progetti e studi di comune interesse.

Articolo 4 – Impegni di Federazione di Misericordie, impegni di ISPRO e impegni comuni

1. Federazione di Misericordie si impegna a:

- realizzare, per tutta la durata dell'Accordo, le azioni previste, attraverso l'inserimento delle stesse nel proprio piano operativo;
- supportare il processo di monitoraggio e controllo delle attività previste dal presente Accordo;
- promuovere occasioni di incontro sulle attività e sulle azioni previste e messe in campo dal presente Accordo, ai fini della loro diffusione e conoscenza;

2. ISPRO si impegna a:

- rendere note le modalità operative in appositi incontri, alla presenza degli operatori della Federazione di Misericordie. Si impegna altresì ad essere disponibile, con proprio personale dedicato, quando necessario a fornire assistenza operativa ai medesimi operatori;
- controllare e monitorare le attività previste dal presente Accordo;
- mettere a disposizione le proprie strutture per eventuali attività di promozione e coordinamento delle azioni previste dal presente Accordo.

3. Federazione di Misericordie e ISPRO si impegnano a:

- garantire, per tutta la durata del Accordo, momenti di confronto e collaborazione per le azioni ivi previste;
- favorire la partecipazione alle attività previste dal presente Accordo di tutti i soggetti, che direttamente o indirettamente sono coinvolti nella progettazione delle azioni previste;
- approvare un piano di attività annuale per la realizzazione delle azioni.

Articolo 5 – Modalità di attuazione dell'Accordo

1. Al fine di garantire il raggiungimento delle finalità, i soggetti firmatari del presente Accordo di collaborazione si avvarranno di un gruppo di coordinamento composto dal Direttore Sanitario di ISPRO, dal referente sanitario della Federazione di Misericordie, dal Direttore della SC Screening e Prevenzione Secondaria di ISPRO, che dovrà occuparsi del monitoraggio delle azioni previste, della valutazione dell'andamento dell'Accordo nel suo complesso e approvare il piano delle attività annuale.

Articolo 6 – Durata

1. Il presente Accordo ha validità per la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo di anno in anno per i successivi 8 anni, previa richiesta ed accettazione delle parti ed il diritto di recesso potrà essere esercitato tramite espressa disdetta a mezzo posta elettronica certificata entro tre mesi precedenti la scadenza.

Articolo 7 – Privacy e scambio dati

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") e sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti ed avverrà mediante strumenti e secondo procedure aziendali idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Le modalità di trattamento dei dati prevedranno l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici.

Ogni trattamento avverrà nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Articolo 8 – Eventuali modifiche

Eventuali modifiche al presente Accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative o delle attività poste in essere, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi e successivi atti e concordate preventivamente dai firmatari.

Art. 9 – Registrazione e bollo

Il presente Accordo è soggetta all'imposta di bollo. La spesa è a carico di entrambe le Parti ed è a suddividersi in parti uguali.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso con oneri a carico del richiedente.

Art. 10 – Comunicazioni e notifiche

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, c/o le rispettive sedi dei contraenti, ovvero presso il diverso indirizzo o PEC che le Parti provvederanno a comunicarsi, successivamente alla data di formalizzazione del presente Accordo

Il presente protocollo costituisce il contratto indivisibile tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce e annulla qualsivoglia impegno precedente delle parti in relazione all'oggetto dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale di ISPRO
Prof. Gianni Amunni

Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana
Avv. Alberto Corsinovi

Firenze, lì